COSTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 35

Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità

Non si puo' essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianita' derivante da quest' ultima iscrizione.

Versione in vigore dal 3 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Estremi	Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Capo	IV — Gli albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali
Sezione	I — Albi ed elenchi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-139-2005/art-35-divieto-di-iscrizione-in-piu-albi-sezioni-ed-elenchi-anzianita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it